

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

REP. \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO  
RELATIVO ALL'AMBITO DEI NUOVI INSEDIAMENTI (NI) PER IL RECUPERO E RICICLAGGIO DI  
MATERIE PRIME E SECONDE DELL'UTOE N.40 DI NAVACCHIO VIA DEL NUGOLAIO .**


**[Allegato alla D.C.C. di approvazione n. \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\* ]**

\*\*\*\*\*


L'anno \*\*\*\*\*, addì \*\*\*\*\* del mese di \*\*\*\*\*, in Cascina, nella sede municipale in Corso Matteotti n. 90, avanti al sottoscritto Dott. Nicola Mancioppi, Notaio in Cascina, iscritto nel Collegio del distretto notarile di Pisa, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti, d'accordo, espressamente rinunciato.

**SONO PRESENTI**

da una parte:

 Il signor Francesco Giusti nato/a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica in Cascina (PI) presso la sede comunale, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Responsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina, in rappresentanza del Comune di Cascina (C.F. 00124310509), con i poteri conferiti con provvedimento sindacale n.54 del 27.12.2017 e successiva determinazione del Segretario Generale n.1236 del 27.12.2017; di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale"

dall'altra parte:

 Pierotti Luigi Andrea, nato a Cascina (Pi) il 27 aprile 1958 e domiciliato per la carica come appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Consorzio Il Nugolaio srl" con sede in Cascina, frazione Navacchio, via del Nugolaio n.49, capitale sociale \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Delibera dell'Assemblea dei soci del 13.05.2015 \_\_\_\_\_

Detti componenti delle cui identità personali e qualifica io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto:

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 3 novembre 2011 veniva approvato il "Piano Attuativo relativo all'ambito dei Nuovi Insediamenti (N.I.) per il recupero e riciclaggio di materie prime e seconde dell'U.T.O.E. n.40 di Navacchio, Via del Nugolaio con contestuale variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico;
- a seguito di sopraggiunte disposizioni legislative relative all'art.45 del DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che ha introdotto il comma 2 bis all'art.16 del DPR 380/2001, con Deliberazione Consiliare n. 21 del 26 aprile 2012 sono state apportate modifiche allo schema di convenzione approvato con DCC n.56 del 03 novembre 2011 con particolare riferimento all'art.12 "Esecuzione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo" ed all'art.13 dove si è reso necessario apportare modifiche in merito alla somma delle opere di urbanizzazione primaria che contenevano importi non corretti;
- in data 10.10.2012, rep. n.39877/22417 rogiti notaio Mancioppi, è stata stipulata la Convenzione urbanistica, registrata all'Agenzia delle Entrate di Pisa il 23.10.2012 al n.6262 e trascritta a Pisa il 24.10.2012 ai nn.12190 e 12191, regolante i rapporti tra i Soggetti Attuatori ed il Comune di Cascina che prevede la **contestuale cessione a titolo gratuito**, da parte dei Soggetti Attuatori, **delle aree** interessate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto oggetto della citata Convenzione;
- in data 12.07.2012, prot.gen.20663, è stata presentata richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire necessario alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al comparto di nuovo impianto oggetto della citata Convenzione urbanistica, richiesta successivamente integrata in data 14.02.2013, prot.gen.3515/2013. Il Permesso a Costruire è stato rilasciato, previa approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Responsabile POA del Servizio Autonomo Opere Pubbliche, ing. Luisa Nigro, con Determina Dirigenziale n.289 del 24.04.2013, in data 07.08.2013 con il n.16/2013 (PE 268/2012);
- a seguito della richiesta formulata dall'arch. Luigi Andrea Pierotti, presidente del Consorzio "Il Nugolaio", con nota prot. n.1870 del 24 gennaio 2014, il Consiglio Comunale di Cascina con delibera n.26 del 13 maggio 2014, ha approvato lo schema di atto integrativo della Convenzione urbanistica, stipulata in data 10.10.2012, finalizzato a consentire un parziale ricambio dei Soci non più interessati al trasferimento delle loro attività nella nuova sede del Nugolaio, pur garantendo tutti gli altri obblighi e requisiti soggettivi; tale atto è stato stipulato in data 19.05.2015 , rep. n.43545/25121 rogiti notaio Mancioppi, registrato a Pisa il 27.05.2015 al n.2866 e trascritto a Pisa in data 27.05.2015 al n.5285 particolare;
- in data 13.07.2016, prot. gen. n.20024, è stato presentato da parte del Consorzio "Il Nugolaio

*srl” il progetto di variante al Piano, approvato con DCC n.56/2011, che modificava alcune opere di urbanizzazione previste pur rispettando gli standards urbanistici, l’assetto del Piano convenzionato e le prescrizioni fornite dagli Enti erogatori dei servizi;*

- *in data 21.09.2016 rep.45518 racc.26728, rogiti notaio Mancioppi, è stato sottoscritto un atto integrativo per novazione soggettiva, registrato a Pisa il 30.09.2016 n.6113 serie 1T e trascritto a Pisa in data 11.10.2016 al reg.gen.17362 e al reg.part.11780, con il quale è stato sostituito il soggetto “Società Cooperativa a Responsabilità Limitata La Rinascita” con il soggetto “A.P. Immobiliare srl”;*
- *a seguito di successive richieste di integrazione documentale, in data 15.11.2017 è stata presentata la richiesta di variante al Piano di Lottizzazione e, successivamente, in data 16.05.2018 la relativa integrazione della bozza di convenzione; con entrambe sono state apportate essenzialmente modifiche alle opere di urbanizzazione nel rispetto degli accordi assunti con la Convenzione urbanistica precedente.*

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art.2**

##### **Oggetto della Convenzione**

*(articolo modificato)*

*La presente Convenzione costituisce atto integrativo alle convenzioni citate in premessa e, pertanto, restano invariati tutti gli obblighi convenzionali già previsti ad eccezione degli articoli modificati ( e riportati in corsivo nel presente atto) rispetto alla Convenzione rep.39877 rogiti notaio Mancioppi del 10.10.2012.*

#### **Art.3**

##### **Elaborati costituenti il Piano Attuativo**

*(articolo modificato)*

*Il progetto della Variante al piano Attuativo, approvato con DCC n.56 del 03.11.2011, è costituito dai seguenti elaborati:*

- *Tav. 3 Planimetria di progetto, individuazione Lotti Edificabili, standard, e individuazione aree da cedere*
- *Tav. 4 Schema Planivolumetrico*

- *Tav. 7 Sezioni ambientali (integrata ex novo)*
- *Tav. A1 Innesto sulla viabilità principale S.P. n.27, stato attuale e stato di progetto*
- *Tav. A2 Schema linea acquedotto duale - area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A2 bis Schema linea acquedotto duale area privata*
- *Tav. A4 Schema Linea fognatura bianca area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A4 bis Schema Linea fognatura bianca area privata*
- *Tav. A5 Schema Linea Enel area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A5 bis Schema Linea Enel area privata*
- *Tav. A6 Schema Linea Telecom area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A6 bis Schema Linea Telecom area privata*
- *Tav. A7 Schema Linea illuminazione pubblica area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A7 bis Progetto Linea illuminazione pubblica area privata*
- *Tav. A8 Schema Linea fognatura nera area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A8 bis Schema Linea fognatura nera area privata*
- *Tav. A9 Sezioni e profili stradali (integrata ex novo)*
- *Relazione generale*
- *Norme Tecniche di attuazione*
- *Computo Metrico Estimativo*

**Restano invariati gli elaborati allegati alla Convenzione , rep.39877 del 10.10.2012 rogiti notaio**

**Mancioppi, di seguito elencati:**

- *Tav. 0: Quadro conoscitivo*
- *Tav. 1 Inquadramento territoriale, estratto di mappa, piano parcellare*
- *Tav. 2 Rilievo dello stato attuale, sezioni, documentazione fotografica*
- *Tav. 5 Sezioni, Profili e Tipologie architettoniche.*
- *Tav. 6 Schema del verde pubblico*
- *Estratto catastale ed Elenco delle proprietà*
- *Relazione geologica*
- *Rapporto Ambientale*
- *Relazione verifica Idraulica*
- *Relazione tecnica di acustica ambientale*

**Restano invariati gli elaborati allegati al progetto di variante alle opere di urbanizzazione presentato in data 13.07.2016 prot.gen.20024:**

- *Relazione di valutazione del rischio idrogeologico*

**Vengono inoltre eliminati i seguenti elaborati:**

- *Tav. A3 Schema linea gasdotto area da cedere (pubblica)*
- *Tav. A3 bis Schema linea gasdotto area privata*

*Il progetto di variante al Piano Attuativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; il Comune di Cascina ed il Consorzio, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati elencati al comma precedente, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e depositati negli originali del Comune di Cascina, risultano individuabili univocamente ed inequivocabilmente e, per tale motivo, non vengono allegati materialmente al presente atto.*

**Art. 4**

**Conformità agli strumenti urbanistici**

*(articolo modificato)*

*Il Consorzio si obbliga, per sé ed i suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi in conformità al Piano Attuativo approvato con DCC n.56 del 03.11.2011, alla sua Variante, approvata ai sensi dell'art.112 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 (di seguito indicata come LR 65/2014) con DCC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e nel rispetto sia delle Norme Tecniche di Attuazione allegate a tale variante sia alla LR 65/2014, agli strumenti della pianificazione territoriale vigenti ed alla normativa in materia ambientale finalizzata alla tutela delle risorse essenziali coinvolte.*

**Art. 5**

**Obbligazioni di carattere particolare**

*(articolo modificato)*

*Il Consorzio si obbliga per sé e per i suoi aventi causa:*

- *a garantire l'insediamento nell'area del Piano esclusivamente di attività di stoccaggio/selezione e trattamento di materiale e/o rifiuti finalizzato al loro recupero, nonché di attività di produzione e manipolazione di calcestruzzi, ghiaie, sassi, ovvero di produzione di polveri, di rottamazione e di deposito di materiali metallici e di recupero nel rispetto della disciplina di settore con preferenze per quelle attività e/o ditte operanti nell'ambito del territorio provinciale;*
- *nel caso di lotti minimi per i quali non sia stata presentata l'istanza di provvedimento unico con individuazione delle ditte e/o aziende da insediare entro tre anni dalla stipula della convenzione, a riconoscere al Comune il diritto di prelazione a favore di ditte e/o*

aziende da esso individuate, a parità di condizioni e per tutta la durata di validità del Piano Attuativo;

- *a far rilasciare in favore del Comune, da parte di ciascun soggetto utilizzatore dei singoli lotti al momento del ritiro del relativo titolo abilitativo, atto unilaterale d'obbligo funzionale alla gestione unitaria del lotto assegnato al Consorzio*
- *a non trasferire a terzi le aree e gli immobili per un periodo di almeno tre anni dalla data di inizio attività ed a non cedere per lo stesso periodo, anche pro-quota, le aree identificate.*

## **Art. 6**

### **Opere di urbanizzazione**

*(articolo modificato)*

Il Consorzio si obbliga ad eseguire direttamente ed in proprio, in applicazione dell'art.16, 2° comma bis, DPR n.380/2001, visto l'importo inferiore alla soglia di cui all'art.28, 1° comma, lett.c), D.Lgs.163/2006, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria previste, ad eccezione dell'interramento della linea elettrica Enel e delle opere ad esso complementari, nel rispetto degli elaborati di variante entro 2 (due) anni dal rilascio del relativo Permesso a Costruire e, comunque, prima della presentazione dell'attestazione di agibilità del primo edificio realizzato che potrà essere presentata dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione che avverrà con le modalità previste nel successivo art.21; è fatto salvo il fabbricato per il quale deve essere presentato, entro 1 (un) anno dalla firma della presente Convenzione, nuovo permesso a costruire in quanto risulta decaduto il precedente titolo edilizio rilasciato.

*Il completamento di tali opere deve, comunque, essere finalizzato alla funzionalità dell'opera nel suo complesso.*

*Le opere di urbanizzazione primaria da eseguire, meglio descritte nel computo metrico estimativo allegato alla variante al Piano Attuativo, risultano essere le seguenti:*

- *rete di fognatura stradale del tipo separata comprensiva della stazione di sollevamento;*
- *opere stradali relative alla realizzazione della viabilità interna ed esterna al comparto comprensive del conglomerato bituminoso, dello strato di usura, della pavimentazione dei marciapiedi, della segnaletica verticale ed orizzontale, della realizzazione del verde di corredo stradale e di tutte le opere necessarie a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;*
- *impianto di illuminazione pubblica comprendente le canalizzazioni, i pozzetti, i plinti, i pali completi di armature ed apparecchi luminosi, gli allacciamenti e ogni altra opera necessaria per rendere l'impianto funzionante;*

- canalizzazione per la distribuzione di energia elettrica e del servizio telefonico e relativi allacciamenti;
- opere di allargamento stradale sulla strada provinciale denominata SP Arnaccio-Calci;
- rete idrica per l'acqua potabile;
- segnaletica stradale definitiva;
- impianto distribuzione di energia elettrica e servizio telefonico e relativi allacciamenti;
- interrimento della linea ENEL aerea fino alla nuova cabina elettrica;
- rete idrica duale (acquedotto potabile ed industriale);
- pozzo condominiale;
- sistemazione del verde interno al comparto: fascia filtro del verde perimetrale e di tutela dei parcheggi;
- vasca di accumulo condominiale.

*Il Consorzio ed i suoi aventi causa si impegnano, fin da ora, a cedere gratuitamente al Comune di Cascina, a seguito dell'esito favorevole del loro collaudo, dette opere che verranno eseguite sulle aree descritte ed individuate nelle tavole indicate al precedente art.3 e specificate nel computo metrico estimativo allegato alla variante al Piano Attuativo.*

*In alternativa alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano, come indicato sia nel parere espresso dall'Ente erogatore del servizio, sia all'art.15 comma 7e delle NTA del Piano Attuativo approvato con DCC n.56/2011, ciascuna attività che andrà a insediarsi nel comparto dovrà realizzare, sul lotto di competenza, un **impianto per la produzione di energie rinnovabili** proporzionato alle esigenze di ogni singola azienda e il cui progetto sarà allegato alla richiesta di Permesso di Costruire dei singoli lotti anche ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011.*

*Ciascun lotto dovrà altresì dotarsi di apposito **impianto di depurazione**, opportunamente dimensionato in base alle esigenze sia civili che produttive per le attività che si andranno a insediare; i singoli impianti di depurazione saranno allacciati alla linea di fognatura nera realizzata nella viabilità pubblica.*

*Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dalla variante, dovrà essere rilasciato il relativo Permesso a Costruire a titolo gratuito ai sensi dell'art. 188 della LR 65/2014.*

*Tra le Parti resta inteso che le opere previste nella presente Convenzione, e negli elaborati grafici di cui all'art. 3, si intendono complete e funzionanti nel rispetto delle normative di settore, di buona tecnica e regola d'arte indipendentemente dalla descrizione sommaria riportata sul computo metrico estimativo e nel più assoluto rispetto di quanto previsto negli elaborati costituenti la variante al Piano Attuativo.*

*Le opere inerenti il ciclo delle acque, dell'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere saranno conformi alle disposizioni di cui alla Parte III Sezione II del D.Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, nonché delle altre norme da esso richiamate ed alla L.R.T. 31 maggio 2006, n. 20.*

*Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate in piena conformità alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche.*

*Il Consorzio ed i suoi aventi causa assumono a proprio carico ogni obbligo e compito derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si obbliga a produrre la relativa documentazione agli enti competenti.*

## **Art. 7**

### **Cessione gratuita di aree al Comune**

(articolo modificato)

Le aree interessate dalla realizzazione delle urbanizzazioni interne ed esterne al comparto oggetto della presente Convenzione di proprietà indivisa dei privati interessati, risultano già cedute forma gratuita al Comune con la stipula dell'atto convenzionale del 10.10.2012 rep.39877/22417.

Tali aree di superficie complessiva di mq 33.732,83 (trentatremilasettecentotrentadue virgola ottantatre) di cui a standard mq 23.824,37 (ventitremilaottocentoventiquattro virgola trentasette), mq 8.381,69 (ottomilatrecentoottantuno virgola sessantanove) a viabilità e mq 1.526,77 (millecinquecentoventisei virgola settantasette) a centro di raccolta, risultano così individuate nell'estratto della Tav. n.3, denominata "*Planimetria di progetto, individuazione Lotti Edificabili, standards e individuazione aree da cedere*" con tratteggiatura di colore rosso e nell'estratto catastale con delimitazione di colore rosso e che risultano allegati, debitamente firmati e approvati dalle parti, sotto le lettere A e B *alla presente Convenzione*.

I privati interessati si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree cedute al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili conseguenti.

Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie e confinano nel loro insieme con residua proprietà dei lottizzanti per tutti i lati, salvo se altri.

Le stesse aree di cui al comma 2 sono identificate nel frazionamento catastale approvato dall'Agenzia del Territorio di Pisa in data 15.02.2012 con il n.2012-22745 e sono rappresentate nel catasto Terreni



di Cascina nel foglio 48 dalle particelle:

26, seminativo di 3° classe di mq 2.550 RD Euro 6,97 e RA Euro 7,90;

96, seminativo di 3° classe di mq 1.568 RD Euro 4,28 e RA Euro 4,86;

64, seminativo di 3° classe di mq 6.693 RD Euro 18,29 e RA Euro 20,74;

87, seminativo di 3° classe di mq 860 RD Euro 2,35 e RA Euro 2,66;

99, seminativo di 3° classe di mq 870 RD Euro 2,38 e RA Euro 2,70;

92, seminativo di 3° classe di mq 3.129 RD Euro 8,55 e RA Euro 9,70;

63, seminativo di 3° classe di mq 7.671 RD Euro 20,96 e RA Euro 23,77;

68, seminativo di 3° classe di mq 3.092 RD Euro

48,45 e RA Euro 9,58;

79, seminativo di 3° classe di mq 4.476 RD Euro 12,23 e RA Euro 13,87;

86, seminativo di 3° classe di mq 890 RD Euro 2,43 e RA Euro 2,76;

89, seminativo di 3° classe di mq 700 RD Euro 1,91 e RA Euro 2,17;

97, seminativo di 3° classe di mq 1.221 RD Euro 3,34 e RA Euro 3,78;

98, seminativo di 3° classe di mq 926 RD Euro 2,53 e RA Euro 2,87;

Le suddette aree sono pervenute alle ditte aderenti al Consorzio in forza dei titoli citati in premessa.

Ai fini della vigente legislazione urbanistica i cedenti dichiarano e garantiscono:

- che i terreni oggetto del presente atto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cascina in data 10.08.2012 che si allega al presente atto sotto la lettera "C" e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici che concernono tali terreni.

Le Parti dichiarano che il terreno oggetto di vendita non è stato interessato da incendi negli ultimi 15 (quindici) anni e che comunque sono al corrente del vincolo di destinazione previsto dall'art.10 della legge 353/2000 qualora se ne verificassero i presupposti di sussistenza.

## **Art. 8**

### ***Autorizzazione ad eseguire lavori su aree pubbliche e di proprietà comunale***

*(articolo modificato)*

Con il presente atto convenzionale il Comune di Cascina autorizza il Consorzio ad eseguire le opere di urbanizzazione previste sulle aree, interne ed esterne al comparto, *già cedute all'Amministrazione Comunale, così come disposto dal precedente art.7.*

*Fatto salvo l'ottenimento dei titoli abilitativi, previsti dal Capo II della LR n.65/2014, il Consorzio si impegna all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste senza arrecare intralcio alla sicurezza della circolazione pedonale, adottando altresì tutte le misure atte a garantire l'incolumità pubblica e garantendo il totale ripristino a regola d'arte delle opere manomesse, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Unificato con particolare riferimento all'autorizzazione di suolo pubblico di cui all'art. 77 del medesimo regolamento. Il Permesso di Costruire, da rilasciarsi ai sensi dell'art.188 della LR 65/2014 dovrà richiamare l'autorizzazione di cui agli artt. 21, 25 e 26 del D.lgs n.285/1992 ed è subordinato altresì all'acquisizione dei nulla-osta da parte delle autorità competenti alla erogazione dei servizi idrici, fognari e di distribuzione dell'energia elettrica e telefonica e della rete del gas metano.*

Il presente atto convenzionale costituisce, ai sensi dell'art.133 comma 2 della LR n.65/2014, valido titolo a favore del Consorzio per l'inoltro all'Amministrazione Comunale, a sua totale cura e spese, della richiesta di Permesso di Costruire relativo a tutte le opere di urbanizzazione previste nel presente atto compresa la realizzazione delle opere di allargamento stradale sulla strada provinciale denominata SP Arnaccio-Calci, per le quali la loro esecuzione è comunque subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli artt.21,25 e 26 del D.Lgs. n.285/1992.

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati *ai sensi del D.Lgs. 50/2016.*

Il Direttore dei Lavori provvederà alla tenuta della contabilità dei lavori che, unitamente a tutta la documentazione tecnica, dovrà trasmettere al collaudatore in corso d'opera nominato dall'Amministratore Comunale per gli adempimenti di competenza.

## **Art. 9**

### ***Realizzazione delle opere di urbanizzazione***

*(articolo modificato)*

*Il Consorzio dovrà dotare le aree pubbliche o di uso pubblico, già cedute all'Amministrazione Comunale con la Convenzione rep.39877 del 10.10.2012, di tutte le opere di urbanizzazione, di cui*

*all'art.62 della LR 65/2014, previste sia nel progetto originario che in quello di variante così come specificate nei computi metrici estimativi di cui all'art.3 e citate nel precedente art.6, e sin da ora, si impegna a propria cura e spese, alla loro cessione a titolo gratuito al Comune di Cascina ad avvenuto collaudo.*

*L'avvenuta esecuzione, a perfetta regola d'arte, di tali opere dovrà risultare da apposito certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori il cui nominativo sarà comunicato dal Consorzio.*

*Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere apportate ulteriori variazioni a quanto previsto dal progetto di variante purché le modifiche siano preventivamente concordate con gli Enti che dovranno rilasciare il proprio assenso. Tali varianti non potranno comunque comportare variazioni dei rapporti economici fissati con il presente atto e potranno essere autorizzate con apposito provvedimento del Responsabile della Macrostruttura Governo del Territorio.*

***Il rilascio del Permesso a Costruire dei fabbricati da realizzare è subordinato all'avvenuto rilascio del titolo abilitativo relativo al completamento delle opere di urbanizzazione ed al conseguente deposito della comunicazione di inizio lavori. L'agibilità sarà subordinata al buon esito del collaudo delle Opere Pubbliche; potranno eventualmente essere fatte salve dal collaudo solo le opere relative alla mancata conclusione dello smantellamento della linea aerea.***

*Dovrà inoltre essere presentato, dopo l'avvenuta esecuzione, il collaudo dell'impianto di pubblica illuminazione, firmato da un tecnico abilitato, e gli elaborati grafici contenenti gli schemi definitivi dei vari impianti da produrre per il collaudo definitivo delle opere.*

*I singoli consorziati, e loro aventi causa, dovranno provvedere alla gestione dei rispettivi impianti di trattamento delle acque reflue, civili e industriali, nonché alla:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto meccanico di sollevamento delle acque bianche e nere;*
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie con i relativi sottoservizi, dell'illuminazione, della segnaletica verticale e orizzontale;*
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a verde previste nel comparto.*

*La manutenzione sarà effettuata per un periodo pari a 20 (venti) anni dalla data del relativo collaudo, secondo il "disciplinare prestazionale" (allegato alla presente Convenzione sotto la lettera X) e al Regolamento di Condominio (allegato y), che dovranno essere riportati in ogni atto successivo.*

*Dovranno essere altresì realizzati anche tutti gli allacciamenti alle urbanizzazioni esistenti ed in particolare:*

- i collegamenti Enel con le cabine esistenti;*

- *i collegamenti dell'acquedotto con le condutture principali esistenti.*

*Le opere previste, eseguite sulla base del progetto, approvato con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ da parte del Servizio LL.PP., dovranno essere completate prima della presentazione, agli Uffici comunali competenti dell'attestazione di agibilità del primo edificio realizzato e, comunque, secondo le necessità imposte dal reale funzionamento dell'opera nel suo complesso.*

*I prezzi determinati nel computo metrico estimativo allegato al progetto di variante al Piano attuativo sono fissi ed invariabili.*

## **Art. 10**

### **Area destinata ad isola ecologica da cedere all'Amministrazione Comunale**

(articolo modificato)

Il sig. Andrea Pierotti, *in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Il Nugolaio srl"*, ha ceduto in forma gratuita al Comune, *direttamente con la firma della Convenzione stipulata in data 10.10.2012*, un'area di proprietà degli aderenti al Consorzio da destinare a centro di raccolta rappresentata nel Catasto terreni del Comune di Cascina in giusto conto, nel Foglio 48 particella 96 seminativo di 3° di mq 1568 RD Euro 4,28 RA Euro 4,86, giusta tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Pisa in data 15 febbraio 2012 con il n. 2012-22745 ed alle ditte aderenti al Consorzio pervenuta in forza degli atti citati alla superiore premessa.

Tale cessione è stata effettuata libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da affitti, occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da usufrutti, oneri reali, imposte e vincoli di ogni specie.

Ai fini della vigente legislazione urbanistica i cedenti dichiarano e garantiscono che il terreno suddetto ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cascina in data 10 agosto 2012 allegato al presente atto sotto la lettera "C" e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici che concernono tali terreni.

Le Parti dichiarano che il terreno oggetto di vendita non è stato interessato da incendi negli ultimi quindici anni e che comunque sono al corrente del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n.353 qualora se ne verificassero i presupposti di sussistenza.

## **Art.11**

### **Progettazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo**

Con la stipula della presente convenzione il Consorzio e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 6 e 8 integrante il Piano Attuativo e approvato unitamente a questo con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi.

Il progetto esecutivo di cui al precedente comma 2 è corredato da tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa e del piano di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008.

La progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo, è presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con la procedura di cui all'art.7 comma 1) lett. c) del DPR n.380/2001.

La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n.163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese dei proponenti.

Successivamente a tale approvazione potrà essere rilasciato il titolo abilitativo previsto al precedente articolo 6 per le opere di urbanizzazione esterne ed interne al comparto.

Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

## **Art. 12**

### **Esecuzione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo.**

L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro, visto che l'importo di esse risulta inferiore alla soglia di cui all'articolo 28 comma 1) lett.c) D.Lgs. n.163/2006 è a carico del Consorzio, in qualità di soggetto attuatore, non trovando applicazione, come espressamente previsto dall'art.16 2° comma bis, DPR n.380/2001, come modificato dall'art.45 D.L. n.201/2011, le procedure di affidamento di cui agli artt. 32, 1° comma lett.g), 122, 8° comma D-Lgs.163/2006.

Nell'ipotesi in cui il Consorzio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria si avvalga di soggetto terzo, questi dovrà provvedere a produrre al Consorzio specifica dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà con la quale dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 in riferimento agli articoli 2 comma 1), 3 comma 1) e 4 comma 4) e 6).

La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dal Consorzio, comunicati al Comune con le modalità previste dal DPR n.380 del 2001. L'onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.

I lavori eseguiti sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'art.141 del D.Lgs.163/2006 e delle relative norme regolamentari di attuazione in combinato disposto con quanto previsto dall'art.21 della presente convenzione.

### **Art. 13**

#### **Oneri di urbanizzazione**

#### **Scomputo e relative garanzie fidejussorie**

*(articolo modificato)*

Le Parti danno atto che gli oneri di urbanizzazione complessivi relativi all'intero comparto, *come previsti nell'atto di convenzione stipulato il 10.10.2012, sono così determinati:*

- a) oneri di urbanizzazione primaria: Euro 537.985,33 di cui Euro 282.984,31 per piazzali ed Euro 255.001,02 per edifici;
- b) oneri di urbanizzazione secondaria: Euro 508.275,29 di cui Euro 267.208,86 per piazzali ed Euro 241.066,43 per edifici.

*Come previsto dal progetto di variante al Piano Attuativo e dai relativi computi metrici, visto il parere favorevole del Servizio LL.PP relativo alla congruità dei prezzi, il Consorzio si assume l'obbligo del completamento delle opere di urbanizzazione per un totale complessivo di **Euro 1.302.668,32**; tale somma è superiore al valore degli oneri di urbanizzazione primaria previsti nella convenzione originaria. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria verrà corrisposta con le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale oneri.*

*Secondo quanto disposto dall'art.16, 2° comma bis, DPR n.380/2001, dall'art.124 comma 1 lett.b) e 127, comma 5 della LRT n.1/2005 il Consorzio si è impegnato, con la sottoscrizione della originaria Convenzione, alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria nel rispetto delle tavole e dei computi metrici estimativi approvati dall'Amministrazione Comunale.*

*Quale garanzia per gli obblighi assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, il Consorzio ha costituito fidejussione assicurativa a prima richiesta, rilasciata da Cofintrade Scpa con*

*sede legale in Roma, via Lombardia n.40 con il n. ADGSG0208 in data 19 settembre 2012 per l'importo di **Euro 1.512.003,44** (un milione cinquecentododicimilazerozerotre virgola quarantaquattro), pari ai computi metrici estimativi delle opere di urbanizzazione primaria interne ed esterne al comparto descritte al precedente articolo 6 depositata al Comune di Cascina contestualmente alla stipula della convenzione originaria.*

*Tale garanzia prestata permane per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come modificate dalla variante al Piano Attuativo.*

*Lo scomputo e l'eventuale quota residua del contributo saranno calcolati ed applicati alla data del rilascio dei Permessi di Costruire relativi ai singoli lotti con i valori tabellari in vigore al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi.*

*Qualora l'importo delle suddette opere di urbanizzazione, eseguite in proprio dal Consorzio, risultasse inferiore al valore degli oneri di urbanizzazione i Soggetti Attuatori devono procedere al conguaglio della somma dovuta fino alla concorrenza degli oneri tabellari.*

*Tali somme a conguaglio dovranno essere versate al Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi; il conguaglio dovrà, altresì, essere effettuato sugli oneri afferenti le opere di urbanizzazione primaria, calcolati al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi, in quota parte di spettanza, in relazione ai rispettivi interventi.*

*La garanzia sarà svincolata ad avvenuta emissione del certificato di collaudo, di cui al successivo art.21, fatte salve le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.1669 del Codice Civile.*

#### **Art. 14**

##### **Varianti**

Sono consentite le varianti esclusivamente entro i limiti fissati delle Norme Tecniche di Attuazione.

E' consentito apportare in fase di esecuzione sia relativamente ai singoli edifici che alle opere di urbanizzazione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante allo strumento attuativo, modifiche distributive che non alterino sostanzialmente le caratteristiche tipologiche previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano, non incidano sul dimensionamento globale degli standards e non modifichino le destinazioni d'uso previste; per quanto riguarda le modifiche riferite alle opere di urbanizzazione è fatta comunque salva l'acquisizione preventiva del parere da parte delle Aziende erogatrici di servizi.

Tali varianti non potranno comunque comportare un aumento degli importi economici fissati con il presente atto e potranno essere autorizzate con apposito provvedimento dirigenziale.

**Art. 15**  
**Inadempienze**

Nel caso di inadempimento da parte del Consorzio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire le opere descritte avvalendosi delle cauzioni anzidette e con pieno diritto a ricorrere alla procedura coattiva di cui all'art.43 del DPR n.380/2001 per ottenere il rimborso delle eventuali spese eccedenti le garanzie finanziarie come sopra costituite.

Il Consorzio si obbliga ad integrare, su semplice richiesta del Comune, l'importo delle suddette garanzie fidejussorie in relazione agli eventuali aumenti dei costi delle opere, impianti ecc...o del maggior costo degli eventuali interventi sostitutivi ordinari e straordinari effettuati dal Comune.

**Art.16**  
**Titoli abilitativi e presentazione progetti edilizi**

Dopo la sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio, oppure i singoli consorziati aventi titolo, potranno presentare domanda per ottenere i titoli abilitativi per la nuova edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché alla Variante al Piano Attuativo con particolare riguardo alle Norme di Attuazione di quest'ultimo.

L'efficacia degli stessi ed il relativo rilascio sono subordinati al pagamento del relativo contributo con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso, sulla base delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, fermo restando il disposto dell'art.11 che precede in tema di scomputo.

Le costruzioni dovranno essere ultimate e/o rese abitabili entro il termine di anni 3 (tre) dalla data di inizio dei lavori; qualora i lavori non risultino ultimati nei termini prima indicati il Consorzio e/o i suoi aventi causa dovranno presentare nuova istanza per la parte non ultimata ed a corrispondere nuovamente, per le opere non eseguite, il contributo previsto *dall'art.183 della LR 65/2014*.

**Art. 17**  
**Conformità agli strumenti urbanistici**

*(articolo modificato)*

*Il Consorzio si obbliga per sé ed i suoi aventi causa ad eseguire le costruzioni in conformità al Piano attuativo approvato **ed alla relativa variante**.*

*I progetti delle costruzioni edilizie, delle loro pertinenze ed accessori, nonché l'esecuzione delle stesse dovranno essere conformi alle Norme Tecniche di Attuazione variate concernenti le particolari*



*modalità stabilite per le zone sismiche rientrando il Comune di Cascina in tali zone, per cui il Consorzio dovrà osservare la normativa tecnica statale e regionale attualmente vigente per le costruzioni in zona sismica e quelle che verranno successivamente emanate.*

#### **Art. 18**

##### ***Manutenzione delle opere pubbliche a carico del Soggetto Attuatore***

*(articolo modificato)*

*Il progetto di variante al Piano Attuativo originario è conforme alle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, alle norme del Regolamento Edilizio Unificato ed alla normativa vigente in materia.*

*Il Consorzio si obbliga per sé ed i propri aventi causa, mediantemente la costituzione di apposito Condominio, ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dette opere di urbanizzazione cedute all'Amministrazione Comunale con il presente atto e rappresentate nella tavola n.3 denominata "Dotazione standards pubblici" e precisamente:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a verde compresa la fascia perimetrale a delimitazione del comparto;*
- manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna e relativi sottoservizi al comparto compreso marciapiedi, l'illuminazione, nonché la segnaletica orizzontale e verticale;*
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto meccanico di sollevamento delle acque bianche e nere.*

*Potrà essere valutata, per motivi di sicurezza, la possibilità di regolamentazione di accesso al comparto concordando, successivamente nelle sedi appropriate, le modalità di accesso.*

#### **Art. 19**

##### **Vigilanza**

Il Comune controllerà sulla esecuzione delle opere secondo le seguenti modalità:

- mediante sorveglianza in corso d'opera attraverso competenti uffici comunali;
- mediante controllo delle opere eseguite attraverso i suddetti Uffici, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal completamento dei lavori, diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse.
- in tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione, completamento eventualmente necessari saranno compiuti dai singoli operatori a loro cura e spesa; sarà pure a carico dei concessionari la responsabilità civile per eventuali danni;
- sono comunque fatti salvi i collaudi peritali a norma di legge e la responsabilità civile e penale;

- in caso di inadempienza il Comune interverrà sostitutivamente nell'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Consorzio, riservandosi la rivalsa sulla garanzia finanziaria salvo i maggiori danni.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra il Dirigente emetterà decreto di sospensione dei lavori di costruzione degli edifici.

## **Art. 20**

### **Monitoraggio degli effetti ambientali**

Il Consorzio ed i suoi aventi causa sono obbligati ad effettuare il controllo e/o monitoraggio degli impatti significativi che gli interventi comportano sulle componenti ambientali nonché l'avvenuta messa in opera delle misure di mitigazione prescritte dalla Variante al Piano Attuativo in maniera da dimostrarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Piano medesimo. Tale attività di monitoraggio dovrà risultare da un apposito documento, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere prodotto unitamente al collaudo delle opere pubbliche.

## **Art. 21**

### **Collaudo**

*(articolo modificato)*

*Tutte le opere di urbanizzazione previste nella presente Convenzione sono sottoposte a collaudo, in corso d'opera e collaudo definitivo tecnico-amministrativo, a cura del Comune ed a spese a carico del Consorzio o aventi causa a qualsiasi titolo.*

*Il collaudo sarà emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, compresi i certificati degli impianti secondo le modalità previste dalla vigente normativa.*

*Il Comune di Cascina procederà alla nomina del collaudatore in corso d'opera, ed a tal fine, il Consorzio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta del Responsabile POA della Macrostruttura Governo del Territorio, inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, procederà al deposito dell'importo da corrispondere al tecnico collaudatore.*

*In base alle risultanze del collaudo il Comune prescriverà l'esecuzione dei lavori che fossero necessari per il completo sviluppo degli interventi ed il Consorzio sarà obbligato a provvedervi entro il termine che verrà fissato dallo stesso ente. In difetto il Comune può provvedervi d'ufficio in danno rivalendosi sulla cauzione di cui al precedente art.13.*

*Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art.102 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.*

***A seguito del necessario smantellamento della linea aerea esistente, a carico dell'Ente gestore, il collaudo delle opere di urbanizzazione potrà essere parziale escludendo la mancata conclusione dello smantellamento della linea aerea e dell'inserimento dei cavi nella sede appropriata come previsto nelle tavole di progetto.***

*Il collaudo parziale esclude lo svincolo parziale delle garanzie fidejussorie di cui all'art.13.*

## **Art. 22**

### **Manutenzione delle aree e consegna delle opere**

*(articolo modificato)*

La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico del Consorzio.

*Restano altresì a carico del Consorzio gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui al precedente articolo 13. Il Condominio, il cui Statuto prevederà almeno i contenuti minimi della specifica legislazione, dovrà essere costituito al momento della presa in carico della manutenzione delle aree, contestuale alla data di rilascio del collaudo, da gestire e mantenere secondo il disciplinare prestazionale allegato alla presente Convenzione.*

## **Art. 23**

### **Obblighi di carattere generale**

Il Consorzio è obbligato per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Consorzio con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo. In caso di liquidazione del Consorzio, per le obbligazioni di carattere generale nei confronti dell'Amministrazione dovrà essere costituito Condominio tra i proprietari dei singoli lotti.

La presente clausola deve essere posta in ogni contratto o convenzione afferente al presente Piano attuativo ed accettata esplicitamente dalle parti contraenti anche ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.

#### **Art. 24**

##### **Novazioni**

Fino a quando la presente convenzione non sarà stata registrata e trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari, non sono ammesse novazioni soggettive né oggettive, per cui se queste avvenissero risulterebbero improduttive di effetti giuridici ed i rapporti intercorsi fra le parti sarebbero inefficaci nei confronti del Comune e di chi di ragione.

La presente clausola deve essere espressamente approvata dalle parti contraenti ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.

#### **Art. 25**

##### **Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla presente convenzione e consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico del Consorzio il quale chiede le agevolazioni fiscali previste dall'art.20 della Legge n.10/77 che richiama espressamente quelle previste dall'art.32 comma due del DPR n.601 del 28 settembre 1973 oltre all'applicazione di altri benefici più favorevoli.

Anche tutte le spese, nessuna esclusa, afferenti agli atti di cessione a favore del Comune delle aree urbanizzate dovranno avvenire a totale cura e spese del Consorzio o suoi aventi causa. A tal proposito saranno a carico del Consorzio tutte le spese inerenti all'atto di trasferimento, quali frazionamento, documentazione catastale, onorari tecnici e notarili.

#### **Art. 26**

##### **Dichiarazione ai fini fiscali**

*La presente convenzione, agli effetti fiscali, ha il valore di Euro \_\_\_\_\_*

#### **Art. 27**

##### **Ipoteca legale**

Le ditte aderenti al Consorzio dichiarano di rinunciare espressamente ad ogni diritto di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione ed autorizzazione e consente la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pisa affinché siano note

a terzi le obbligazioni assunte sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa da ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti citati in premessa nonché al Regolamento Edilizio Comunale vigente ed agli strumenti urbanistici del Comune di Cascina ed alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 28**

##### **Validità del piano attuativo**

(articolo modificato)

Il progetto di *Variante* al Piano Attuativo oggetto della presente Convenzione ha la validità di anni 10 (dieci) a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano Attuativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana avvenuta in data 18 gennaio 2012 al n.3

#### **Art. 29**

##### **Controversie**

Le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed applicazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Pisa.

Le Parti comparenti hanno espressamente dispensato me Notaio dal dare loro lettura degli allegati.

#### **Art. 30**

##### **Clausole Finali**

(articolo modificato)

*La presente Convenzione aggiorna integralmente la Convenzione stipulata in data 10.10.2012 rep.39877/22417 e successive modifiche, che pertanto cessa di avere efficacia dalla data di stipula del presente atto. Restano salvi tutti i rapporti precedenti e, in particolare, gli obblighi giuridici sorti sotto la vigenza della presente Convenzione.*